

REGOLAMENTO (CEE) N. 3552/88 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, originari del Marocco (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾ prevede all'articolo 2 che i fiori ed i boccioli di fiori, recisi, freschi, dei codici della nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, originari di tale paese, beneficiano, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 300 t;

considerando che, entro il limite di tale contingente, i dazi applicabili sono gradualmente soppressi nel corso degli stessi periodi e con lo stesso ritmo di quelli previsti agli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per il periodo dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi contingenziali sono pari al 62,5 % dei dazi di base del periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1988 ed al 50 % dei dazi di base del periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1989; che, entro i limiti di tale contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria ⁽²⁾; che occorre quindi aprire detto contingente per il periodo dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989;

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di questi contingenti solo alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti

della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 ⁽⁴⁾; che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per cui vengono rispettate determinate condizioni di prezzo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'ininterrotta applicazione dei dazi previsti per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dal volume contingenziale le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista nell'articolo 1, paragrafo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingenziale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari del Marocco, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato:

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1152	0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: — freschi: — — dal 1° novembre al 31 maggio — — dal 1° giugno al 31 ottobre	300	— Dal 1° novembre al 31 dicembre 1988: 10,6 — Dal 1° gennaio al 31 maggio 1989: 8,5 — Dal 1° giugno al 31 ottobre 1989: 12

Nei limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 3189/88.

2. La concessione del beneficio del contingente può essere interrotta, per le rose a fiore grande e per quelle a fiore piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi applicabili per i prodotti in causa e rimette eventualmente in vigore il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

3. Se sono effettuate o previste, entro un termine massimo di quattordici giorni di calendario, importazioni di prodotti oggetto del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

4. Se lo Stato membro in questione non utilizza le quantità prelevate entro il predetto termine di quattordici giorni, esso restituisce non appena possibile le quantità rimanenti mediante telex indirizzato alla Commissione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati in conformità dell'articolo 1,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

paragrafo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.

Articolo 3

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano in merito alle importazioni effettivamente imputate al contingente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1988.